



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente

IL DIRIGENTE GENERALE
Del Dipartimento Regionale dell' Urbanistica

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 17 agosto 1942 n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 30 aprile 1991, n° 10 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con il D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, taluni articoli resi applicabili in Sicilia per rinvio dinamico da leggi regionali;
VISTO il D.lgs. n° 152/2006 come modificato ed integrato dal D.lgs. n° 4 del 16 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
VISTI i commi 1 e 2 dell'art. 59 della l.r. n° 6 del 14 maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la deliberazione n° 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il modello metodologico" di cui al 1° comma della medesima legge;
VISTO il foglio prot. n° 6975 del 11 marzo 2013, pervenuto il 13 marzo ed acquisito al protocollo di questo Assessorato il 14 marzo 2013 al n° 5498, con il quale il Comune di Cefalù ha trasmesso la documentazione relativa alla variante del vigente regolamento edilizio;
VISTO la delibera del Consiglio Comunale di Cefalù n° 20 del 22 marzo 2012, avente per oggetto "Variante al vigente regolamento edilizio";
VISTI gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n° 71/78;
VISTA l'attestazione datata 04 marzo 2013, a firma del Segretario Generale, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione, attestante l'assenza di osservazioni ed opposizioni avverso la variante in argomento;
VISTO il regolamento edilizio del Comune di Cefalù, approvato con D.A. n° 156/81 del 14 maggio 1981, composto da 53 articoli;
VISTO il parere n° 03 del 19 giugno 2013 reso dall'U.O. 2.2/DRU del Servizio 2/DRU di questo Dipartimento che di seguito parzialmente si trascrive
"...omissis..."

Il regolamento edilizio del comune di Cefalù è stato approvato con D.A. n° 156/81 ed è composto da 53 articoli, le modifiche apportate dal Consiglio Comunale al vigente regolamento edilizio con il sopra detto atto deliberativo riguardano i seguenti articoli nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 25, 30, 31, 32, 33, 34 e 35, e consistono nell'adeguare il R.E. alla normativa esistente in materia urbanistica ed edilizia, nella ridefinizione degli interventi edilizi e degli indici e parametri sempre in coerenza con la normativa di riferimento.

Di seguito si riassumono le modifiche apportate a taluni articoli del Regolamento Edilizio vigente:

Art. 2 – Richiamo e disposizioni generali di legge

Alla fine dell'articolo vengono inseriti 3 commi inerenti le competenze del Responsabile del procedimento su ciascun provvedimento edilizio che le viene assegnato dal responsabile di settore.

L'aggiunta all'art. 2 si ritiene condivisibile con quanto proposto dall'UTC, non si condivide che venga cassata la frase "*indicati nella tabella allegata, (stilata in modo tale da rispettare in tempi massimi definiti per legge)*" apportata con l' emendamento n° 1, in quanto in contrasto con la normativa vigente (ex l.r. 10/91 ss. mm. ii.).

L' art. 3 - Attribuzione della Commissione edilizia

L' art. 4 – Commissione Edilizia, Composizione

L' art. 5 – Pubblicità delle sedute della Commissione Edilizia

L' art. 6 – Funzionamento della Commissione edilizia

I citati articoli vengono soppressi in coerenza con la legge regionale n° 26 del 09/05/2012, art. 11.

La soppressione degli articoli 3, 4, 5, 6, si ritiene condivisibile, gli stessi vengono sostituiti con i seguenti:

Art. 3 – Attività soggette a provvedimenti edilizi

Concessioni edilizie e autorizzazioni edilizie

L'art. 3 riguarda un elenco di attività da eseguire previa concessione edilizia o autorizzazione, lo stesso si ritiene condivisibile a condizione che:

➤ nel paragrafo delle "Concessioni edilizie" alla fine del punto 6 dopo le parole "Variante a concessione già rilasciate" venga aggiunto "tranne per quei interventi previsti dal 2° comma dell'art. 22 del DPR 380/01, in quanto realizzabili mediante denuncia di inizio attività.

Restano efficaci le norme per le Varianti in corso d'opera, di cui all'art. 15 della l. 47/85".

➤ nel paragrafo "Autorizzazione Edilizia" non si ritiene condivisibile il 1° punto dell'emendamento n° 4, cioè l'inserimento "le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio previo nulla osta delle competenti autorità, se richiesto", in quanto i piani di lottizzazione sono approvati con delibera di C.C. (art. 14 l.r. 71/78) e pertanto l'inserimento risulta improprio nel paragrafo delle attività soggette ad autorizzazione edilizie.

➤ alla fine dell'articolo aggiungere il seguente capoverso "Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 36 l.r. 71/78, art. 2 l.r. 17/94, artt. 18 e 20 l.r. 4/2003, art. 5 l.r. 37/85 e le altre normative statali e regionali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia soggetta a concessione edilizia o autorizzazione edilizia."

Art. 4 – Attività soggetta a semplificazione procedimentale

L'art. 4 riguarda interventi subordinati a *denuncia di inizio attività* (DIA) (art. 14 l.r. 2/2002 e art. 22 DPR.380/2001 applicabile in Sicilia dall'art. 6 l.r. 6/2010) e a *segnalazione certificata inizio attività* (SCIA) in materia edilizia (art. 19 legge 241/1990 applicabile in Sicilia dall'art. 6 l.r. 5/2011), lo stesso **si ritiene condivisibile ad esclusione dell' emendamento n° 6**, in quanto nel paragrafo "Denuncia di inizio attività" elimina un intero punto, peraltro previsto dalla lett. b, comma 6 dell'art.1 legge 443/2001 applicabile in Sicilia dall'art. 14 l.r. 2/2002.

Art. 5 – Attività soggetta a comunicazione

L'art. 5 riguarda interventi edilizi rientranti nel regime comunicativo, lo stesso **si ritiene condivisibile** ferme restando le disposizioni dell'art. 9 l.r. 37/85 e dell'art. 20 l.r. 4/2003.

Art. 6 – Attività edilizia libera

L'art. 6 riguarda interventi edilizi non soggetti a concessione, autorizzazione o comunicazione, previsti dall'art. 6 l.r. 37/85, lo stesso **si ritiene condivisibile**.

Art. 7 – Opere soggette a concessione

L'art. 7 riguarda procedure per la esecuzione di opere soggette a concessione, la modifica apportata allo stesso **si ritiene condivisibile**.

Art. 8 – Definizione tipologia degli interventi edilizi non soggetti a concessione

Il paragrafo I) Interventi di manutenzione ordinaria dell'art. 8 **si ritiene condivisibile** con quanto proposto dall'UTC, e con le modifiche apportate con gli emendamenti nn° 14, 16 e 17, non si ritengono condivisibili gli emendamenti nn° 10, 11, 12, 13 e 15, in quanto in contrasto con l'art. 9 l.r. 37/85;

Il paragrafo II) Interventi di manutenzione straordinaria dell'art. 8 **si ritiene condivisibile** con le modifiche apportate con gli emendamenti nn° 18, 19, 20

➤ **a condizione che** alla fine del punto 1. dopo le parole "ovvero alla realizzazione e integrazione dei servizi igienico –sanitari e tecnologici," venga aggiunto "sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso." art. 20 lettera b) l.r. 71/78,

➤ **ad esclusione dell'aggiunta apportata con l'emendamento n° 21** in quanto la demolizione di opere abusive è disciplinata dall'art. 27 della legge 47/85, applicabile in Sicilia per il richiamo di cui all'art. 1 l.r. 37/85, pertanto l'inserimento risulta improprio negli interventi di manutenzione straordinaria;

➤ **ad esclusione della sostituzione del comma 9 dell'art. 8 apportata dall'emendamento n° 22**, inerenti gli interventi di lieve entità, in quanto non si conoscono le prescrizioni che andranno formulate in un disciplinare da adottarsi, in attesa che venga recepito in Sicilia il DPR 139/2010, pertanto **si ritiene condivisibile il comma 9**, così come proposto dall'U.T.C..

Art. 11 – Documentazione a corredo delle domande – Progetti ed allegati

All'art. 11, punto 6° lettera b) vengono cassate le parole da "in unica busta..." fino a "...tecnico progettista.", **la modifica si ritiene condivisibile**.

Art. 13 - Concessione

Al 1° comma dell'art. 13 vengono sostituite le parole "Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia" con " *Responsabile di Settore*"..

Al 2° comma dell'art. 13 dopo le parole del 1° comma "*allegata una copia dei disegni di progetto debitamente vistati.*" viene eliminata la frase "*L'eventuale dissenso del Sindaco dal parere della Commissione edilizia deve essere motivato e riportato nella relativa concessione edilizia se rilasciata. Nel caso in cui il dissenso dia luogo al rilascio della concessione, nella concessione stessa dovrà essere annotato il parere difforme della Commissione Edilizia.*"

Le modifiche apportate all'art. 13 si ritengono condivisibile.

Art.15 – Attività soggette ad autorizzazioni

L' art. 15 rimanda agli interventi previsti dall'art. 3 del paragrafo "Autorizzazione edilizia", del presente regolamento, lo stesso **si ritiene condivisibile**.

Art. 16 – Lottizzazione

Al punto i) al 2° comma dell'art. 16 la parola "Sindaco" è sostituita da "*Responsabile del Settore*", **la modifica si ritiene condivisibile**.

Al punto i) dopo le parole "...da parte del Consiglio comunale." viene inserito dall'emendamento n° 27 il seguente capoverso " *Si precisa che gli immobili individuati nelle tavole di piano devono intendersi quale sagoma di massima e pertanto in sede esecutiva, (rilascio delle singole concessioni), previo parere della sovrintendenza, possono subire spostamenti o rotazioni all'interno del lotto oltre che modifiche piano*

volumetriche della sagoma nel rispetto della destinazione d'uso, degli indici e degli standard approvati senza che ciò comporti la necessità di riprovazione del piano da parte degli organi deliberativi." lo stesso **non si ritiene condivisibile** in quanto attiene ad una variazione delle N.T.A. del PRG, pertanto si rimanda ad una eventuale modifica che il Consiglio Comunale potrà adottare in variante alle N.T.A del PRG vigente.

Art. 19 – Ultimazione dei lavori – Dichiarazione di abitabilità o agibilità

L'art. 19 viene sostituito integralmente **lo stesso si ritiene condivisibile ad esclusione del 3 capoverso** precisamente dal "Il silenzio assenso di cui all'art. 3 della medesima l.r. 17/94 si applica anche per gli immobili aventi destinazione commerciale," fino a "requisiti di sicurezza ed igiene richiesti dalle norme vigenti all'epoca della sua stesura.", in quanto le disposizioni dell'art. 3 della l.r. 17/94 si applicano esclusivamente agli immobili con destinazione residenziale.

Art.21 – Definizioni degli indici e dei parametri

- La modifica al punto 7) riguardante la definizione di "indice di fabbricabilità fondiaria" **si ritiene condivisibile**;
- Il punto 9) riguardante la definizione "Indice di copertura" **si ritiene condivisibile** solo il 1° comma fino a "– balconi a sbalzo, ballatoi o strutture a sbalzo dell'edificio.", pertanto vanno cassate le parole da "(gli sbalzi degli elementi accessori definiti al punto 20..." fino a "...comprese le eventuali parti aggettanti esterne alle loro strutture verticali portanti.", per quanto considerato al successivo punto 20);
- Le modifiche apportate al 2° e 3° comma del punto 10) riguardante la definizione "Altezze", **si ritengono condivisibili**;
- La sostituzione del punto 11) riguardante la definizione "Volume" apportata con l'emendamento n° 33, **non si ritiene condivisibile** per le stesse considerazioni espresse nel successivo punto 20), in applicazione della l.r. 4/2003, pertanto si conferma il punto 11) del vigente regolamento edilizio;
- la modifica al 2° comma del punto 12) riguardante la definizione "Numero dei piani" apportata dall'emendamento n°34 **si ritiene condivisibile**;
- Il punto 17) riguardante la definizione "Volumi tecnici" **si ritiene condivisibile**;
- il punto 20) viene aggiunto all'art. 21 e riguarda la definizione di " verande, logge, porticati, tettoie ed elementi accessori comunque denominati ecc.", lo stesso **non si ritiene condivisibile** e si rimanda ai contenuti dell'art. 20 della l.r. 4/2003.

Art. 25 – Arredo urbano

La sostituzione al 12° comma dell'art. 25 della parola "nuoccia" con "nuocciano" **si condivide**.

Art. 30 – Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie.

Le modifiche apportate all'art. 30 che disciplina gli impianti di riscaldamento, canne fumarie ed ecc. **si ritengono condivisibili**.

Art. 31 - Piani interrati

Le modifiche apportate all'art. 31 **si ritengono condivisibili** nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia igienico-sanitario.

Art. 32 – Piani seminterrati

L'art. 32 viene integralmente sostituito, lo stesso **si ritiene condivisibile** nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sicurezza, prevenzione, ecc...

Art. 33 – Piani terreni

La modifica apportata all'art.33 **si ritiene condivisibile** nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sicurezza, prevenzione, ecc..

Art. 34 – Piani sottotetto

Al 1° comma dell'art. 34 viene aggiunto dopo la parola "utile" ..."netta interna al finito", dopo la parola "minima" ..."netta interna al finito", le stesse **si ritengono condivisibili**.

L'aggiunta dopo il 1° comma apportata all'art.34 "Volumi geometrici sottotetto..." fino a "..., per fini abitativi." **non si ritiene condivisibile** in quanto risulta incomprensibile.

Al 2° comma viene sostituita la frase "...al rilievo delle temperature da parte dell'Ufficiale sanitario." con "alla dimostrazione attraverso ... e sue modifiche ed integrazioni", la stessa **non si ritiene condivisibile** in applicazione dell'art. 18 della l.r. 4/2003.

Art. 35 – Norme comuni a tutti i locali abitabili

La modifica **si ritiene condivisibile** nei limiti previsti dalla vigente normativa di riferimento in materia di igiene, sicurezza, prevenzione, ecc...

Considerato, inoltre, che:

- dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata dal Comune sia regolare ai sensi di legge;
- sono state correttamente effettuate le pubblicazioni ai sensi dell'art. 3 della l.r. 71/78 e a seguito delle stesse non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni riguardo la variante di che trattasi;
- le modifiche adottate consistono nell'adeguare il R.E. alla normativa esistente in materia urbanistica ed edilizia, nella ridefinizione degli interventi edilizi e degli indici e parametri sempre in coerenza con la normativa di riferimento, finalizzate al miglioramento delle norme dello strumento urbanistico del comune di Cefalù.
- la variante di che trattasi è esclusa dall'effettuare la Valutazione Ambientale Strategica di cui al D. Lgs. n° 152/06 e s.m.i., ai sensi del comma 6 punto 1.2 del "modello metodologico procedurale della V.A.S. di piani e programmi nella Regione Siciliana" approvato con deliberazione di Giunta n° 200/09.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato questa Unità Operativa 2.2 del Servizio 2/DRU è del parere che le modifiche apportate agli articoli nn° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 25, 30, 31, 32, 33, 34 e 35, del vigente Regolamento Edilizio del comune di Cefalù, adottate con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 22/03/2013 sia parzialmente meritevole di approvazione secondo le considerazioni e prescrizioni sopra riportate, fermo restando che le disposizioni di legge prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.

VISTA la nota dirigenziale prot. n° 14095 del 02 luglio 2013, con la quale questo Assessorato ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, comma 5°, della legge regionale n° 71/78 ha notificato al suddetto Comune il citato parere n° 03 del 19 giugno 2013, per le eventuali controdeduzioni, nei modi e nei termini fissati dal comma 6° dell'art. 4 della legge regionale n° 71/78;

VISTA la nota prot. n° 19037 del 02 agosto 2013, protocollata dall'Assessorato al n° 16676 del 14 agosto 2013, con la quale il Responsabile del Settore LL.PP. Espropri e PRG ha rappresentato che con delibera di CC. N° 66 del 01 agosto 2013 sono state approvate le controdeduzioni al parere n° 03/2013 dell'Unità Operativa 2.2 del Servizio 2/DRU, provvedimento notificato con nota prot. n° 14095/2013;

VISTA la nota dirigenziale prot. n° 18403 del 13 settembre 2013, con la quale questo Ufficio ha richiesto al Comune la delibera C.C. n° 66/13, in quanto non inviata con la sopra citata nota;

VISTA la nota prot. n° 22136 del 20 settembre 2013, assunta al protocollo ARTA al n° 21043 del 21 ottobre 2013, con la quale il Segretario Generale del comune di Cefalù ha trasmesso la delibera di Consiglio Comunale n° 66 del 01 agosto 2013;

VISTA la nota prot. n° 22899 del 11 novembre 2013 con la quale, questo Ufficio ha richiesto al Comune nuovamente la delibera n° 66/13 in quanto pervenuta incompleta in alcune parti del suo contenuto;

VISTA la nota prot. n° 25347 del 28 ottobre 2013, trasmessa tramite PEC e assunta al protocollo ARTA al n° 24310 del 21 novembre 2013, con la quale l'Ente comunale ha trasmesso la delibera consiliare n° 66 del 01 agosto 2013 completa di tutte le sue parti;

VISTA la nota prot. n° 27333 del 19 novembre 2013, assunta al protocollo ARTA al n° 24805 del 28 novembre 2013, con la quale l'Ente comunale ha trasmesso in duplice copia conforme all'originale la delibera consiliare n° 66 del 01 agosto 2013, formulando le proprie osservazioni sulle valutazioni espresse da questo Dipartimento;

VISTA la delibera n° 66 del 01 agosto 2013, con la quale il Consiglio Comunale ha contro dedotto ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale n° 71/78, alle valutazioni rese da questo Dipartimento;

VISTO il parere n° 05 del 22 novembre 2013, reso dall'unità operativa 2.2 del servizio 2/DRU di questo Dipartimento, ai sensi della legislazione vigente, che di seguito parzialmente si trascrive

“...omissis...”

Il Consiglio Comunale con il citato atto deliberativo, fa propria la proposta di deliberazione n°64 del 23/07/2013, redatta dal Responsabile di Settore LL.PP. Espropri e PRG, nella quale propone di approvare le controdeduzioni limitatamente alle parti variate e/o non condivise da questo Dipartimento.

Per chiarezza si segue l'ordine della proposta di deliberazione del C.C. del 23/07/2013 n° 64.

Art. 2 – Richiamo e disposizioni generali di legge

Si ritiene condivisibile quanto contro dedotto dal Consiglio Comunale, relativamente all'introduzione della frase seguente “*indicati nella tabella a tal uopo predisposta dal Responsabile del Settore, (stilata in modo tale da rispettare in tempi massimi definiti per legge)*”.

Art. 3 – Attività soggette a provvedimenti edilizi

Concessioni edilizie e autorizzazioni edilizie

Le modifiche apportate all'art. 3 con il parere n°3/2013 vengono accettate, quindi non vi sono controdeduzioni da parte del Consiglio Comunale.

Art. 4 – Attività soggetta a semplificazione procedimentale

Si ritiene condivisibile, nei limiti della legislazione vigente, quanto contro dedotto dal Consiglio Comunale, relativamente al mantenimento dell'emendamento 6, considerato che le motivazioni formulate dallo stesso appaiono congrue rispetto alla richiesta di cui al parere n° 03/13.

Art. 8 – Definizione tipologia degli interventi edilizi non soggetti a concessione

Le modifiche apportate all'art. 8 con il parere n°3/2013 vengono accettate dal C.C.

Art. 16 – Lottizzazione

Le modifiche apportate all'art. 16 con il parere n°3/2013 vengono accettate, quindi non vi sono controdeduzioni da parte del Consiglio Comunale.

Art. 19 – Ultimazione dei lavori – Dichiarazione di abitabilità o agibilità

Le modifiche apportate all'art. 19 con il parere n°3/2013 vengono accettate, quindi non vi sono controdeduzioni da parte del Consiglio Comunale.

Art.21 – Definizioni degli indici e dei parametri

Si ritiene condivisibile quanto contro dedotto dal Consiglio Comunale, in linea con i pareri espressi sul medesimo tema da questo Dipartimento, pertanto si conferma il mantenimento dell'impostazione data all'intero articolo dal C.C. con deliberazione n° 20 del 22/03/2012.

Art. 34 – Piani sottotetto

Si ritiene condivisibile quanto contro dedotto dal Consiglio Comunale, pertanto nei limiti della legislazione vigente si conferma il mantenimento dell'impostazione data all'intero articolo dal C.C. con deliberazione n° 20 del 22/03/2012.

Per tutto quanto sopra questa Unità Operativa 2.2 del Servizio 2/DRU è del parere che la modifica apportata agli articoli nn° 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 25, 30, 31, 32, 33, 34 e 35, del vigente Regolamento Edilizio del comune di Cefalù, adottate con deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 22 marzo 2013 sia parzialmente meritevole di approvazione secondo le considerazioni e prescrizioni espresse nel parere n° 03 del 19 giugno 2013 e così come relazionato nel presente parere relativo alle controdeduzioni di cui alla delibera di C.C. n° 66 del 01 agosto 2013, fermo restando che le disposizioni di legge prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.”

RITENUTO di condividere il superiore parere n° 05 del 22 novembre 2013;

RILEVATA la regolarità della procedura eseguita;

DECRETA

- ART. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge Regionale n° 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n° 03 del 19 giugno 2013 e parere n° 05 del 22 novembre 2013, resi dall'Unità Operativa 2.2 del Servizio 2/DRU, è approvata la modifica agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 25, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 del Regolamento edilizio del Comune di Cefalù, adottata con delibera consiliare n° 20 del 22 marzo 2012.
- ART. 2)** Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:
1. Delibera consiliare n° 20 del 22 marzo 2012 di adozione;
 2. Parere n° 03 del 19 giugno 2013 reso dall'U.O. 2.2/DRU di questo Dipartimento;
 3. Delibera consiliare n° 66 del 01 agosto 2013 di controdeduzioni;
 4. Parere n° 05 del 22 novembre 2013 reso dall'U.O. 2.2/DRU di questo Dipartimento.
- ART. 3)** La variante di cui al presente decreto dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico, presso l'Ufficio Comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.
- ART. 4)** Il Comune di Cefalù resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto, che sarà pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- ART. 5)** Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni dalla data della pubblicazione o notificazione.

Palermo,

10 DIC. 2013



DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gaetano Gullo)

Nota - Il presente provvedimento è consultabile sul sito Internet della Regione Sicilia alla pagina:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_DipUrbanistica/PIR_Progetti/PIR_BancaDatiServizio2

